



Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
Gruppo di Lavoro 2 – Integrazione europea / Brexit

Londra, 5 dicembre 2023

Gentile Direttore generale,

in occasione della Sua visita a Londra il 5 dicembre, insieme al coordinatore del gruppo di lavoro del CGIE su “Brexit e integrazione europea”, Cav. D’Angelo, ci permettiamo di sottoporLe alcune difficoltà vissute dai cittadini italiani residenti nel Regno Unito che ci sono state segnalate negli ultimi mesi da enti non profit, gruppi che lavorano per i diritti dei cittadini, patronati, Com.It.Es e singoli individui: criticità che successivamente andranno a far parte di un più corposo documento sui nostri connazionali nel post Brexit.

Nell’ illustrarLe di seguito alcune di queste problematiche, ci teniamo a sottolineare l’eccellente ruolo svolto da Ambasciata e Consolato, che si sono sempre spesi per far sentire vicine le istituzioni ai cittadini. Li ringraziamo per il confronto continuo con l’Home Office, il dialogo aperto con CGIE e Com.It.Es e il sostegno a iniziative quali i recenti webinar sul settled status.

Ci auguriamo che si possano trovare soluzioni efficaci affinché i nostri connazionali possano continuare a vivere, lavorare e viaggiare serenamente anche in questa delicata e complessa fase storica del post Brexit.

Fiduciosi di un Suo interessamento, Le giungano i nostri più distinti saluti.

Cons. Elena Remigi e Giovanni D’Angelo

Qui di seguito abbiamo elencato alcuni problemi riscontrati dai cittadini, con, in alcuni casi, i relativi esempi.

IN ITALIA

Problemi alle frontiere:

Continuano le segnalazioni di connazionali che hanno problemi alla frontiera nei viaggi da e per il Regno Unito. Segnaliamo, a titolo di esempio, quattro casi¹:

a) una connazionale, residente in UK dal 2020, che viaggiava verso l'Italia con il proprio passaporto italiano si è vista apporre un timbro di entrata in Italia all'aeroporto di Ciampino sul proprio passaporto italiano. È seguito un laborioso processo per farsi annullare tale timbro dal personale di frontiera presente.

b) una connazionale con la doppia cittadinanza italo-britannica, in arrivo dal Regno Unito, ha presentato all'arrivo all'aeroporto di Pisa la propria carta d'identità italiana in corso di validità. Ha ricevuto un rimprovero e le è stato richiesto di presentare un passaporto, adducendo l'arrivo da un paese extra-UE come motivazione per tale richiesta. Fortunatamente ha potuto presentare il passaporto britannico, ma ha dovuto insistere per evitarne la timbratura.

c) un connazionale con cittadinanza italiana e residente nel Regno Unito con pre-settled status, in fase di imbarco su un volo dall'aeroporto di Bergamo diretto verso il Regno Unito, ha presentato la propria carta di identità come documento di viaggio. È stato fermato per via dell'erronea convinzione del personale che fosse obbligatorio un passaporto per recarsi nel Regno Unito. Se ciò è vero per i turisti, così non è per chi ha un pre-settled o settled status, che, grazie all'Accordo di Recesso, potrà per sempre usare anche la propria carta di identità italiana per entrare nel Regno Unito.

d) un altro cittadino italiano di Brindisi con settled status legato alla carta d'identità afferma di essere stato ripetutamente fermato per un paio di ore alla frontiera italiana.

Come è ben noto, un cittadino italiano residente nel Regno Unito "non ha bisogno di un visto d'ingresso per entrare in Europa. Potrà infatti entrare in Italia con la sua carta d'identità o il passaporto, entrambi in corso di validità"². Per chi invece non riuscisse a rinnovare il passaporto per tempo, il consiglio fornito dai Consolati è quello di viaggiare con la carta d'identità. Benché questo sia un diritto, data l'incertezza e incidenti come quelli sopra citati, molte famiglie preferiscono rinunciare a viaggiare verso l'Italia per non incorrere in problemi alla frontiera.

Problemi con la EHIC/GHIC card

L'Accordo di Recesso³ consente ai cittadini italiani già residenti nel Regno Unito entro la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) di poter continuare ad utilizzare La European

¹ lettera del 23/08/2023 inviata ai Ministri Tajani e Piantedosi dal Dr Cesare Ardito

² <https://vistoperitalia.esteri.it/>

³ https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/dossier/brexit/#:~:text=Il%2031%20gennaio%202020%20il,pi%C3%B9%20ufficialmente%20parte%20dell'Unione.

Health Insurance Card (Tessera Europea Assicurazione malattia) o EHIC card. Questa card, alla sua scadenza, verrà sostituita dalla UK-EHIC (UK European Health Insurance Card) per i cittadini dell'Unione Europea coperti dall'Accordo di Recesso. Inoltre, tutti i residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla nazionalità, possono richiedere la UK-GHIC (UK Global Health Insurance Card⁴). Entrambe le card permettono di usufruire delle cure medicalmente necessarie⁵ (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128. Per ottenere tali prestazioni ci si può recare direttamente presso un medico o una struttura sanitaria (pubblica o convenzionata) ed esibire la EHIC/GHIC, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli iscritti al SSN italiano. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile.

Nonostante questo, ad alcuni cittadini residenti nel Regno Unito che si sono trovati in Italia e che hanno avuto bisogno di visite urgenti, è stato ribadito che non era possibile usufruirne perché erano ormai "fuori dall'Unione Europea". Ad esempio, a una cittadina italiana residente in UK che si è recata in un ospedale lombardo quest'estate, è stato detto che la card non era più valida. Il suo non è un caso isolato perché lo staff medico conosce poco o non conosce affatto i benefici provenienti dall'Accordo di Recesso e pertanto non sa che tali cittadini hanno mantenuto alcuni vantaggi e che sono ancora coperti dall'assistenza sanitaria⁶. È pertanto importante che lo staff sanitario sia adeguatamente informato a questo riguardo onde evitare che venga negato ai cittadini l'accesso alle cure.

IN REGNO UNITO

Richieste tardive e nuovo processo adottato da Home Office⁷

Come noto, l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, contiene un titolo specifico volto alla tutela dei cittadini europei residenti in Regno Unito (e viceversa) al 31.12.2020. In applicazione dell'accordo, per i cittadini italiani residenti nel Regno Unito la permanenza legale sul territorio britannico sarà basata sulla misura amministrativa dell'"EU Settlement Scheme" (Settled Status e Pre-Settled Status). Il diritto a richiedere lo status andava esercitato entro il 30.06.2021; ciò nonostante, il governo britannico ha introdotto nelle *guidance* interpretative la possibilità di una richiesta tardiva, laddove il Cittadino potesse dimostrare *reasonable grounds* per il ritardo.

Dal 9 agosto 2023, i motivi in base ai quali sono ancora accettate le domande tardive per il settled status sono diventati molto più limitati; soprattutto, le ragioni in base alle quali la domanda non è stata presentata entro la scadenza del 30 giugno del 2021 sono diventate presupposto di validità della domanda stessa, ossia, se il Ministero dell'Interno non ritiene

⁴ <https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/#:~:text=The%20UK%20GHIC%20has%20replaced,before%20your%20current%20card%20expires.>

⁵ <https://conslondra.esteri.it/en/info-utili/f-a-q/faq-assistenza-sanitaria-post-brexit/>

vd anche informativa prot 24788 in data 27/11/2020 e nota informativa del 4 ottobre 2022

⁶ Il Sen. Per l'Europa Andrea Crisanti ha accolto l'istanza presentata dalla Cons. del CGIE Remigi e ha recentemente scritto a tutti i dirigenti delle ASL per ribadire questo nostro diritto

⁷ sintesi di un intervento dell'Avv. Manuela Travaglini al webinar sull'EUSS del 19 ottobre 2023

tali ragioni valide, non entrerà neppure nel merito della richiesta. Non prenderà quindi in considerazione la domanda o la durata della residenza continuativa in Regno Unito.

Non soltanto i *reasonable grounds* sono ora primo imprescindibile esame della domanda, quanto pure gli stessi sono stati sensibilmente ridotti come casistica ed il semplice non essere stati a conoscenza dell'obbligo di richiesta non è più un valido motivo per presentare una richiesta tardiva. Contro una pronuncia di invalidità della domanda non sarà neppure possibile presentare appello e dunque chiedere ad un giudice terzo di riesaminare il caso. L'unico rimedio residuo resta quello più costoso e complesso della *Judicial Review*, una misura attraverso la quale il giudice non esaminerà il merito della richiesta, ma solo se la procedura è stata eseguita in modo corretto (si tratta di un esame di legittimità). Non analizzerà quindi il caso, non verificherà se si avevano ad esempio 5 anni di residenza continuativa, né tantomeno se sono state fornite prove in tal senso. È anche per questo che è un iter molto complesso e con scarse possibilità di successo.

Tra le altre novità Home Office ha anche introdotto una modifica in base alla quale non emetterà più un Certificate of Application (CoA) - il certificato che tutela i diritti di chi presenta la domanda fino a quando non si delibera sulla validità della domanda (cioè fino a quando non accoglie i *reasonable grounds* del ritardo). Chi presenta una domanda tardiva, pertanto, non potrà più provare il proprio diritto a vivere e lavorare nel Paese fino a quando il Ministero dell'Interno non ritiene di poter entrare nel merito della richiesta, con i naturali problemi e disagi che questo comporta.

Se è vero che tale novità è volta ad arginare il fenomeno delle tante domande presentate in passato da chi non ne aveva i requisiti⁸, andrà purtroppo ad impattare chi ha agito in buona fede e vive in UK da molto tempo, inclusi i datori di lavoro che non erano obbligati ad effettuare controlli per il *right to work* di chi era stato assunto prima del 30.6.21. Ci si chiede cosa succederebbe se venissero a sapere che uno di questi dipendenti di vecchia data non ha richiesto il settled status. E anche qualora lo invitassero a provvedere, cosa devono fare nelle more della decisione della domanda tardiva, visto che il dipendente non avrebbe la protezione del CoA.

Prove di residenza ritenute false da HO

Sono stati segnalati⁹ alcuni casi di domande per l'EU Settlement Scheme da parte dei nostri connazionali in cui le prove di residenza sono state ritenute false dall'Home Office. Dopo una segnalazione a Neil Forshaw dell'Home Office, di cui sono stati tenuti informati Daniel Ambrus della Delegazione europea nel Regno Unito e il Consigliere d'Ambasciata a Londra dott. Norfo, una domanda è stata accettata. La seconda, in cui erano stati presentati estratti conto bancari

⁸ Abbiamo ricevuto segnalazioni di cittadini che, spesso per ignoranza, vengono attratti in UK e assunti da datori di lavoro senza scrupoli pur non avendone i requisiti

⁹ Il Consigliere del Comites di Londra, Dr Dimitri Scarlato, che è anche un EU Settlement Scheme OISC certified advisor e da anni assiste connazionali e cittadini europei con uno sportello al patronato INCA CGIL UK, ha segnalato questi casi e sollecitato l'Home Office a portare prove concrete per dei documenti come falsi anche quanto timbrati dalla banca. Scarlato ha preso parte a un'audizione parlamentare del Comitato permanente Italiani nel mondo presieduto dall'On. Billi con la presenza dell'On. Onori illustrando questi e altri problemi. <https://webtv.camera.it/evento/23536>

stampati e timbrati dalla banca stessa, nonché presi dalla app della banca, insieme a prove di residenza alternativa, non è ancora stata accettata. L'Home Office ha privatamente riconosciuto l'errore con la nostra Ambasciata, ma la situazione è stata molto stressante per la connazionale.

Vi sono state altre segnalazioni di casi analoghi da parte di consulenti legali che operano in Regno Unito. Ci si chiede quanti connazionali possano vivere le stesse difficoltà senza avere l'aiuto di un esperto.

Questi solo alcuni dei problemi più urgenti, ma ne restano altri irrisolti. Tra questi vogliamo citare le difficoltà che molti cittadini - specie i più vulnerabili o anziani - sperimentano nel provare il proprio diritto a risiedere, e quindi a lavorare e ad avere l'assistenza medica, nel Regno Unito. Tali difficoltà sono perlopiù legate alla mancanza di uno status cartaceo. Il settled status, infatti, è un documento interamente digitale che va tenuto aggiornato se si cambia indirizzo, se si rinnova il passaporto o si cambia semplicemente il numero di telefono.

Vi è ancora molta confusione, soprattutto in seguito alla recente sentenza della High Court sul caso dell'IMA (Independent Monitoring Authority) riguardo al passaggio da pre a settled status. Vi sono anche difficoltà a capire quali familiari possano entrare nel Regno Unito grazie al ricongiungimento familiare¹⁰.

Infine, ci imbattiamo spesso in genitori che non sanno che il proprio figlio ha bisogno di uno status se non è nato con cittadinanza britannica. Si teme in futuro possano verificarsi casi di bambini (o anziani) senza status, con gravi conseguenze e il rischio di un nuovo scandalo sulla falsariga di quello dei Windrush¹¹.

Naturalmente queste difficoltà e molte altre ci danno un'idea di come l'EU settlement scheme, e dunque l'implementazione britannica del dettato dell'Accordo di Recesso, porti con sé una serie di problematiche ancora irrisolte.

¹⁰ la Cons. del CGIE e del Comites di Londra Remigi ha tenuto tre webinar con *Settled* (settled.org.uk) sui temi del pre e settled status e dei joining family members in modalità InterComitEs (Comites di Londra, Manchester e Scozia e Nord Irlanda)
es. <https://www.comiteslondra.info/euss-e-ricongiungimento-familiare/>
<https://www.comiteslondra.info/brexit/pre-settled-e-settled-status-cosa-e-cambiato-il-nuovo-webinar-gratuito-del-comites-londra/>

¹¹https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Lo_scandalo_Windrush_e_il_futuro_degli_europei.html